

Cass. 9000/2022 e Cass. 13533/2021

**IL LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA IL
CREDITORE, IL DEBITORE ED IL TERZO
PIGNORATO NEL CASO DI OPPOSIZIONE
ENDOESECUTIVA NEL GIUDIZIO DI
ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI**

Prima della sentenza n. 13533/21 della Corte di Cassazione era pacifico che il terzo pignorato potesse rimanere estraneo alle vicende in sede di opposizione, in quanto parte non necessaria del giudizio. Le uniche eccezioni in cui era ammessa la partecipazione del terzo era consentito esclusivamente nei casi in cui **il terzo nutrisse un effettivo interesse nell'esito del procedimento.** Tuttavia, il continuo ampliamento del novero dei casi in cui si riteneva sussistente il litisconsorzio necessario in favore del terzo pignorato *“ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria”*... *“Dire, infatti, che il terzo “di regola” non è litisconsorte necessario salvo che abbia un interesse; e definire poi questo “interesse” in termini così ampi da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti, è conclusione non coerente con la logica formale e con le necessarie indicazioni di chiarezza che legittimamente gli interpreti si attendono da questa Corte, ai sensi dell’art. 65 ord. giud.”* (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 13533/2021).”

La vicenda processuale

Una società araba veniva condannata al pagamento di oltre 4 milioni di euro a favore del Fallimento di una società italiana. La condanna scaturiva da un lodo emesso dalla Corte Internazionale Arbitrale della Camera Internazionale di Commercio di Londra. La Corte d'Appello di Roma, con decreto, rendeva esecutivo il lodo e autorizzava il Fallimento alla notifica tramite corriere internazionale. Dopo la notifica, il Fallimento procedeva con il precetto e con il pignoramento presso terzi, individuando come terzo pignorato l'Agenzia delle Entrate. Il giudice dell'esecuzione assegnava al creditore la somma richiesta. Il debitore esecutato proponeva opposizione, sia all'esecuzione che agli atti esecutivi, avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme. La società araba deduceva di non aver ricevuto la notifica e contestava la giurisdizione del giudice italiano. Il Tribunale rigettava l'opposizione, ritenendo perfezionata la notifica, inoltre, l'eccezione sul difetto di giurisdizione veniva considerata tardiva, giacché avvenuta decorsi i 20 giorni previsti per l'opposizione agli atti esecutivi.

Nullità processuale per la mancata partecipazione del terzo pignorato

Nullità processuale per la mancata partecipazione del terzo pignorato: al procedimento di opposizione all'esecuzione, non ha partecipato il terzo pignorato (ossia l'Agenzia delle Entrate). La Suprema Corte afferma che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario sia nell'opposizione all'esecuzione che nell'opposizione agli atti esecutivi e tale qualità deriva da tre ordini di ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza.

Dal punto di vista sistematico, deve ritenersi che il terzo pignorato sia sempre un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi, innanzitutto, perché egli è destinatario, in ragione del pignoramento, di una serie di obblighi: di astenersi da certe attività, o di compierne altre (articoli 545 e 546 c.p.c.). Tali obblighi possono venir meno in base all'esito dell'opposizione eventualmente proposta: e dunque l'esito di questa non può mai dirsi "indifferente" per il terzo pignorato.

Sotto il profilo della semplicità, l'interprete deve preferire l'esegesi della norma che garantisca la maggiore chiarezza possibile. Infatti, interpretazioni troppo "sottili" delle norme processuali rischiano solo di aumentare il grado la litigiosità. In tal senso depongono il principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e quello del giusto processo (art. 6 CEDU). Anzi, i giudici europei hanno spesso affermato che sono coerenti con l'art. 6 CEDU "solo le interpretazioni delle norme processuali che siano chiare ed univoche.

Dal punto di vista della coerenza, i giudici di legittimità rilevano che la giurisprudenza ha affermato, in teoria, che non sempre il terzo sia un litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione, ma in pratica, ha esteso in modo così ampio i casi di processi oppositivi litisconsortili da negare il principio espresso in teoria.

Un breve excursus offerto dalla stessa Suprema Corte, sul litisconsorzio necessario del terzo pignorato:

- ⦿ il terzo pignorato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione tutte le volte che in esso si discuta della “validità e congruità della forma di pignoramento adottata” (Cass. 2521/1969; Cass. 3899/1977);
- ⦿ il terzo pignorato può intervenire volontariamente nel processo oppositivo tutte le volte che vi abbia un interesse, tuttavia, la definizione di “interesse” è così estesa, da farvi rientrare la maggior parte delle ipotesi astrattamente concepibili,
- ⦿ il terzo pignorato può intervenire quando intende controllare la destinazione delle somme pignorate (Cass.1968/1973); oppure quando vuole “sostenere le ragioni dell’opponente” (Cass. 249/1983);
- ⦿ il terzo pignorato è litisconsorte quando l’opposizione abbia ad oggetto l’invalidità del pignoramento (Cass. 9571/1997; Cass. 493/2003) o l’illegittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’inefficacia di esso (Cass. 9527/1987; Cass. 2423/1990); oppure la validità dell’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione ha provveduto su una richiesta di sequestro conservativo di crediti del debitore esecutato (Cass. 3899/2020); o la validità dell’ordinanza di assegnazione di crediti di mantenimento di figlio minorenni (Cass. 10813/2020)

In base a quanto sopra esposto, emerge come la giurisprudenza di legittimità, nel tempo, abbia ampliato talmente tanto le ipotesi di necessaria partecipazione del terzo pignorato al giudizio di opposizione da condurre alla conclusione che tale partecipazione costituisca la regola e non l'eccezione. Infatti, affermare che il terzo pignorato è litisconsorte necessario solo quando abbia un interesse e definire l'"interesse" in termini così ampi da ricomprendervi ogni ipotesi più frequente, risulta poco coerente con la necessaria chiarezza che ci si aspetta dalla Corte di Cassazione. All'esito delle argomentazioni sopra esposte, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:

“nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 c.p.c. e ss. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario”